

CRITERI OPERATIVI PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL CANILE INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BUDRIO, CASTENASO, MEDICINA E MOLINELLA

INDICE

- Art. 1 Attività del canile**
- Art. 2 Compiti e competenze**
- Art. 3 Cattura e ricovero cani vaganti**
- Art. 4 Governano e custodia dei cani**
- Art. 5 Procedure di accettazione**
- Art. 6 Riconsegna ai proprietari di cani identificati**
- Art. 7 Affido temporaneo e adozioni**
- Art. 8 Ritiro**
- Art. 9 Soppressione**
- Art. 10 Decessi**
- Art. 11 Smaltimento delle spoglie**
- Art. 12 Ripartizione delle spese annuali**
- Art. 13 Tariffe e contributi volontari**
- Art. 14 Modalità di gestione**
- Art. 15 Modifiche alle modalità di gestione**
- Art. 16 Giorni ed orari di apertura**
- Art. 17 Controlli**
- Art 18 Norme transitorie**
- Art. 19 Spese**

Art. 1 – Attività del canile

Il canile intercomunale, di seguito denominato canile, sito a Budrio (BO) in Via Fondazza 7/a – Loc. Vedrana - assicura il ricovero e la custodia dei cani ai sensi della L.R. n. 27/00, della Deliberazione di Giunta Regionale n. 769 del 14.06.2010 e nell'interesse dei Comuni di Budrio, Castenaso, Medicina e Molinella (che ne sono proprietari in parti uguali), di seguito denominati Comuni convenzionati, nei seguenti casi:

- a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti agli artt. 86 e 87 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e comunque quando ricorrono esigenze sanitarie;
- b) il ricovero e la custodia dei cani catturati, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti;
- c) il ricovero e la custodia dei cani per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti.

Nei casi previsti dalla lettera a) il ricovero in osservazione è disposto a seguito di richiesta scritta del Servizio Veterinario competente.

Il proprietario del cane ricoverato e custodito, anche in stato di osservazione, è tenuto a rimborsare le spese di mantenimento secondo le modalità fissate ai sensi dell'art. 13.

Non possono essere accolti animali provenienti da territori non compresi tra quelli dei Comuni convenzionati.

Il numero dei cani ospiti non dovrà superare di norma i 180 capi. A tale numero è aggiunta una riserva permanente di 20 posti, disponibili per le situazioni di emergenza che si possono verificare nei Comuni convenzionati riguardo ai cani catturati sul loro territorio.

Art. 2 – Compiti e competenze

Compiti dei Comuni convenzionati

I Comuni convenzionati gestiscono la struttura del Canile intercomunale in economia o mediante affidamento a terzi. I compiti sono quelli definiti dall'Art. 2 della legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27. I Comuni convenzionati hanno individuato nel Comune di Budrio il Comune capofila della convenzione in essere.

Ai Comuni compete inoltre:

Aggiornare l'anagrafe canina con i dati forniti dal Gestore del canile;

Concordare col Gestore tutta la modulistica necessaria al funzionamento del Canile;

Definire l'ammontare delle tariffe a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dal Canile;

Collaborare attivamente alle campagne di incentivazione delle adozioni anche tramite la stampa e i vari mezzi di informazione, promosse o in collaborazione col Gestore;

Definire tempi e modalità di apertura al pubblico del Canile;

Vigilare sull'applicazione della normativa vigente e dei criteri di gestione.

Compiti del Servizio Veterinario dell'Azienda USL

Sono quelli definiti dall'Art. 4 della legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27, in particolare l'A.U.S.L. provvederà, secondo le proprie competenze, ad esercitare la vigilanza sanitaria sulla struttura disponendo opportune verifiche e controlli.

Compiti del Gestore del canile.

All'interno del Canile, nel rispetto della Normativa Vigente, dei criteri di gestione e della Convenzione con i Comuni associati, al Gestore compete:

Organizzare ed eseguire a proprie spese e con i propri mezzi, la cattura e il trasporto presso la struttura dei cani in stato di randagismo, vaganti e a tutte le altre forme di intervento nel territorio dei Comuni convenzionati secondo le normative vigenti;

Eeguire il servizio di accettazione dei cani;

Rintracciare i proprietari dei cani identificati al fine della riconsegna del cane;

Governare, sorvegliare e provvedere alla cura di tutti i cani presenti nel Canile;

Pulire e provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali e spazi del canile, compreso il taglio delle erbe, degli arbusti e la regolare potatura degli alberi, con l'irrigazione di soccorso delle piante;

Gestire l'attività dell'anagrafe canina all'interno del Canile, in stretta collaborazione con le Anagrafi Canine dei Comuni convenzionati. In particolare deve provvedere ad applicare entro massimo 48 ore, escluso festivi, il microchip ai cani non identificabili catturati, abbandonati o ritrovati in condizioni di randagismo. La comunicazione del ritrovamento del cane va inoltrata al proprietario entro 48 ore, escluso festivi;

Provvedere alla tenuta nonché alla gestione della documentazione di canile di propria competenza, utilizzando la modulistica concordata con i Comuni convenzionati, ovvero: verbale di consegna in canile, scheda di rinuncia cane, registro di entrata e uscita (carico/scarico) aggiornato informaticamente secondo il modello regionale, scheda sanitaria individuale cane (meglio se informatizzata), scheda di affido temporaneo cane, scheda di adozione a distanza e scheda di adozione definitiva cane.

Organizzare a proprie spese l'attività di assistenza veterinaria, compresa l'attuazione degli interventi chirurgici necessari. Rendere disponibile l'ambulatorio del canile al Servizio Veterinario della AUSL, almeno un giorno alla settimana, per effettuare gli interventi di sterilizzazione su animali non ospitati nel canile.

Garantire l'assistenza veterinaria continua di cui all'art. 20 della L.R. 27 del 2000 eventualmente tramite convenzione con veterinari o ambulatori/cliniche veterinarie, in accordo con i Comuni convenzionati. A tale proposito, il Gestore dovrà comunicare tempestivamente ai Comuni convenzionati i riferimenti e i recapiti telefonici delle strutture che garantiranno l'assistenza nelle 24 ore.

Promuovere e organizzare l'attività adozione dei cani, eventualmente anche attraverso la pratiche dell'affido e dell'adozione a distanza;

Provvedere, previo rilascio di apposita ricevuta, alla riscossione dai proprietari degli emolumenti previsti dalle tariffe di cui all'art.13;

Organizzare l'accesso al canile da parte dei cittadini interessati, con orari e modalità predefinite con i Comuni convenzionati, ma che rispettino almeno quanto previsto all'art.16;

Promuovere, in collaborazione e accordo con i Comuni convenzionati, iniziative e campagne di informazione volte a sensibilizzare i cittadini (le scuole in particolare) contro l'abbandono dei cani, ad incentivarne le adozioni e a favore della loro sterilizzazione.

Art. 3 – Cattura e ricovero cani vaganti

Ogni Comune convenzionato provvederà ad avvisare il gestore del canile affinché provveda, a proprie spese e con i propri mezzi, alla cattura dei cani in stato di randagismo, vaganti e a tutte le altre forme di intervento nel rispettivo territorio secondo le normative vigenti: l'intervento si deve svolgere tempestivamente e comunque in un tempo che non superi le due ore dalla chiamata.

Il servizio di accalappiatura, nonché quello di trasporto, sarà effettuato da personale autorizzato e all'uopo incaricato dal Gestore, in accordo con i Comuni convenzionati.

All'atto della consegna degli animali alla struttura di ricovero, dovrà essere compilato l'apposito verbale di consegna (con rilascio di copia come ricevuta), indispensabile ai fini dell'esercizio della vigilanza sanitaria e di tutti gli adempimenti connessi alla custodia.

Il Gestore del canile provvederà a dare avviso al proprietario nell'ipotesi di cattura di cani identificati perché provvisti di microchip o tatuaggio. In tali casi il Comune, presso la cui anagrafe canina il cane risulta iscritto, fornirà le generalità del proprietario e relativo indirizzo o provvederà a contattarlo direttamente.

Art. 4 - Governo e custodia dei cani

I cani sono custoditi presso il Canile nel rispetto delle garanzie igienico-sanitarie e tutela del benessere degli animali, la cui ottemperanza è vigilata dal Servizio Veterinario dell'AUSL di Bologna.

Dovrà essere posto in essere ogni possibile sforzo al fine di mantenere una adeguata socializzazione degli animali con l'uomo e tra di loro, attraverso corretti abbinamenti ed inserimenti dei nuovi cani nei box.

Parimenti dovrà essere prevista un'attività di rieducazione di cani con comportamento alterato, aggressivi, traumatizzati o con comportamenti ripetitivi o autolesionisti, derivanti da maltrattamenti o da lungo stato di abbandono. Il governo e mantenimento comprende l'alimentazione e la pratica degli elementari atti finalizzati alla buona salute del cane (es. trattamenti antiparassitari, adeguata spazzolatura, toelettatura, tosatura, ecc..).

L'alimentazione (dieta) del cane deve tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari anche in base alla situazione climatica, garantendo la corretta copertura dei fabbisogni nutritivi. La dieta deve essere sana, completa ed adeguata per qualità e quantità: è consentita sia l'alimentazione con mangime secco preconstituito, sia la razione cosiddetta umida. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche.

Non devono essere somministrati al cane avanzi e qualunque altro alimento non riconosciuto idoneo dai veterinari della struttura o dai veterinari Ufficiali dell'AUSL di Bologna.

La dieta sarà controllata dal veterinario responsabile del canile, che stabilisce anche i casi in cui singoli animali devono essere alimentati diversamente. Il Gestore terrà sempre aggiornata la descrizione della razione alimentare giornaliera per l'attività di verifica del Servizio Veterinario dell'AUSL.

In ulteriore dettaglio si prevede:

- la verifica quotidiana dello stato di tutti i cani al fine di identificare quelli da sottoporre a controllo clinico;

- la pulizia quotidiana dei box;

- la distribuzione dell'alimento;

- lo sgambamento quotidiano degli animali secondo le modalità concordate con i Comuni convenzionati e il Servizio Veterinario, ma che rispettino almeno quanto previsto all'art. 16;

- Gli interventi di derattizzazione e disinfestazione degli spazi del canile;

Il Gestore, responsabile del personale addetto al canile, ne cura la formazione, l'aggiornamento e vigila affinché tale personale attenda alle proprie mansioni con scrupolo e completezza.

Art. 5 – Procedure di accettazione

Gli animali ospitati nella struttura devono essere resi identificabili, pertanto, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, il Gestore opera all'interno del canile l'attività di anagrafe canina per conto dei Comuni convenzionati, come previsto dall'art.2.

In particolare il Gestore si approvvigionerà periodicamente, presso il Comune di Budrio, di una scorta di microchip e relativa modulistica da utilizzare per l'identificazione di tutti i cani non identificati, diventando responsabile della loro applicazione e della redazione della documentazione connessa. Manterrà aggiornata la situazione degli animali presenti nel canile mediante la compilazione del registro di entrata/uscita (carico e scarico).

L'animale rinunciato o catturato, appena entrato deve essere ricoverato nei box di isolamento. Dopo visita medica da parte del veterinario responsabile della struttura, entro 48 ore dall'ingresso si deve provvedere all'esame delle feci e, se necessario, alla sverminazione nonché al trattamento profilattico. La struttura deve avere un veterinario responsabile, riconosciuto dai Comuni convenzionati, e notificato al Servizio Veterinario della USL competente per territorio.

Il Veterinario responsabile ha l'obbligo di esaminare periodicamente gli animali ricoverati nel canile, al fine di controllarne lo stato di salute e disporre le eventuali terapie.

I cuccioli devono essere sempre tenuti separati dagli adulti. L'accoglimento nel canile delle cucciolate indesiderate è, altresì, subordinato all'impegno del proprietario del cane di procedere alla sterilizzazione dello stesso non appena possibile in relazione al tempo trascorso dal parto, sterilizzazione di cui dovrà essere data prova mediante consegna al Gestore (entro e non oltre 90 giorni dalla consegna della cucciolata) della dichiarazione del veterinario che ha effettuato l'intervento. La mancata effettuazione dell'intervento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al costo dell'intervento di sterilizzazione.

Tutti i cani dei quali non è stato individuato il proprietario o sono stati rinunciati dallo stesso, devono venir sottoposti a sterilizzazione, tenuto conto del progresso scientifico, al fine di limitare le nascite. I cuccioli affidati temporaneamente o adottati definitivamente, una volta divenuti sessualmente maturi, devono venire sottoposti a sterilizzazione a carico dell'affidatario o nuovo proprietario, con le modalità previste dal precedente comma per le madri di cucciolate date al canile. In alternativa l'animale potrà essere sterilizzato dal veterinario del canile, dietro la contribuzione di almeno il 50% delle spese sostenute per l'intervento.

Art. 6 – Riconsegna ai proprietari di cani identificati

Nel caso ritrovamento o cattura di un cane identificato, il Gestore ha l'obbligo di rintracciare il proprietario, avvalendosi della collaborazione delle anagrafi canine comunali e/o consultando la banca dati regionale o l'E.N.C.I., per attuare la riconsegna dell'animale. La riconsegna ai proprietari ha luogo dietro pagamento di una quota corrispondente alla spese sostenute per il mantenimento e la custodia in relazione alla durata del ricovero (a partire dal secondo giorno di ricovero), oltre alle spese dovute per eventuali trattamenti sanitari nei casi previsti dall'art. 1 lett. a), in base alle tariffe elencate all'art.13.

Sono fatte salve le sanzioni amministrative in materia di violazione del divieto di abbandono dei cani nei casi previsti dall'art. 30 della L.R. n. 27 del 2000.

Art. 7 – Affidato temporaneo e adozioni

Il Gestore sarà responsabile delle comunicazioni al Comune di Budrio per quanto attiene agli affidi temporanei e alle adozioni definitive dei cani, trasmettendo la situazione delle presenze al canile.

Potranno essere dati in affidato temporaneo, adozione a distanza o definitiva a terzi gli animali ricoverati in custodia permanente od in stato di abbandono o rinuncia di proprietà. Non potranno comunque essere ceduti a terzi o restituiti ai proprietari i cani ricoverati per le cause previste dall'art.1 lettera a) della L.R. n. 27 del 2000 fino a quando non verranno meno le condizioni per le quali si è dato corso al ricovero. I cani dati in affidato temporaneo o adozione definitiva a terzi, dovranno essere muniti di scheda sanitaria individuale e risultare in condizioni di salute tali da non creare situazioni di danno o rischio a terzi.

In relazione alla sterilizzazione degli animali affidati sia temporaneamente che in modo definitivo, si fa riferimento al programma di limitazione delle nascite previsto dalla normativa vigente. In particolare nulla è dovuto, tranne la partecipazione ad almeno il 50% delle spese sostenute per la sterilizzazione del cucciolo una volta diventato sessualmente maturo, così come previsto dagli artt.5 e 13.

Nel caso di affidi temporanei o adozioni definitive, possono essere effettuati opportuni sopralluoghi da parte del Gestore, per verificare le condizioni di idoneità ambientale e di salute dell'animale.

Affido temporaneo

Al momento dell'affido temporaneo il Gestore consegna, oltre al cane, copia della scheda di affido temporaneo e copia della scheda sanitaria individuale del cane riportante vaccini ed altri interventi sanitari eseguiti. Ogni animale dovrà essere consegnato alla persona adottante dopo essere stato sverminato, vaccinato e reso identificabile.

Al fine di attivare l'adozione definitiva del cane, è consentito all'affidatario di poterlo ospitare presso la propria abitazione, per un periodo massimo di due giorni per massimo quattro volte.

Non possono essere dati cani in affido temporaneo a persone residenti al di fuori della Provincia di Bologna.

I dati dell'affidatario e del cane vengono comunicati all'Anagrafe Canina del Comune di Budrio.

Adozioni a distanza

L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che desidererebbero un cane, ma che non hanno le condizioni idonee al suo ricovero, di stabilire un rapporto affettivo con un animale ospite del canile. L'adottante, in accordo col Gestore, sceglie il cane a lui più consono e versa una quota mensile secondo quanto previsto dall'art.13. le regole da rispettare per l'adozione a distanza, vengono concordate dai Comuni convenzionati in accordo col Gestore, e sono riportate all'interno del modulo di adozione a distanza.

Qualora il cane scelto possa essere adottato in via definitiva, da persona diversa da chi ha effettuato l'adozione a distanza, quest'ultimo deve essere tempestivamente informato ed ha 3 giorni di tempo per comunicare la sua eventuale intenzione di adottare definitivamente il cane.

Adozioni definitive

Al momento della cessione il Gestore consegna, oltre al cane, copia della scheda di adozione definitiva e copia della scheda sanitaria individuale del cane riportante vaccini ed altri interventi sanitari eseguiti. Ogni animale dovrà essere consegnato alla persona adottante dopo essere stato sverminato, vaccinato e reso identificabile.

I dati del nuovo proprietario e del cane vengono comunicati all'Anagrafe Canina del Comune di Budrio.

I cessionari all'atto della consegna si impegnano ad assumersi tutte le responsabilità civili e penali derivanti dalla adozione, l'onere di custodia e mantenimento dell'animale loro affidato nonché a non subcederlo a terzi.

I cani possono essere ceduti solo a persone residenti nella Provincia di Bologna o Province limitrofe.

Art. 8 - Ritiro

Nell'ambito dei principi diretti ad assicurare la tutela del benessere degli animali, qualora in seguito ad accertamenti da parte dei competenti organi, risultassero ipotesi di maltrattamento degli animali ceduti, il Gestore in collaborazione coi servizi di vigilanza preposti, predisporrà il ritiro dell'animale ai sensi e secondo le modalità previste dagli art. 14 e 24 della L.R. n. 27 del 2000.

Art. 9- Soppressione

La soppressione dei cani affetti da malattia grave ed incurabile con stato di sofferenza in atto, viene disposta ed effettuata dai medici veterinari convenzionati. Tale decisione accompagnata dalle relative motivazioni deve essere riportata sulla scheda del cane, annotata sul registro di carico-scarico e tenuta agli atti presso il canile.

Le soppressioni dei cani che per caratteristiche comportamentali, nonostante adeguati percorsi rieducativi e di socializzazione, siano giudicati pericolosi, deve seguire le procedure di recupero comportamentale dei cani ad aggressività non controllate individuate dalla Regione Emilia-Romagna con delibera 647/2007.

Art. 10 - Decessi

Tutti i decessi verranno documentati, a cura del veterinario convenzionato, sulla scheda individuale ed annotati sul registro di carico e scarico.

Il Servizio Veterinario dell'AUSL di Bologna, qualora necessario, provvederà a disporre tutti gli esami ed accertamenti necessari al fine di stabilire la causa della morte.

Art. 11 - Smaltimento delle spoglie

Le spoglie dei cani deceduti o soppressi presso il Canile devono essere smaltite nel rispetto della normativa vigente.

Art. 12 – Ripartizione delle spese annuali

La somma a rimborso delle spese di gestione della struttura, fissata dai Comuni e comunicata al Gestore, verrà così ripartita:

il Gestore del canile redige all'inizio di ogni anno il Conto Consuntivo dell'anno precedente, nonché il Bilancio Preventivo di spesa relativo alla struttura e lo sottopone all'esame dei Comuni di Budrio, Castenaso, Medicina, e Molinella per la discussione e l'approvazione.

1) All'atto dell'approvazione del suddetto Bilancio Preventivo, entro e non oltre il mese di Aprile di ogni anno, i Comuni si impegnano a versare automaticamente, al Gestore del canile, senza alcuna richiesta, un importo per l'anno in corso pari all'80% (ottantapercento) della quota concordata.

2) Il restante 20% (ventipercento) verrà versato, automaticamente senza alcuna richiesta, al Gestore del canile entro e non oltre il mese di ottobre di ogni anno.

Le rate di cui sopra saranno calcolate applicando la seguente formula:

$A + B =$ contributo dovuto, dove:

$A =$ 70% del costo totale bilancio preventivo X numero abitanti di ogni Comune
numero totale abitanti dei quattro Comuni (sempre riferito al 31.12 anno precedente)

$B =$ 30% del costo totale bilancio preventivo X nro cani entrati per Comune al 31.12 anno precedente (dato bilanciato*)
TOT cani entrati (dato bilanciato*) al 31.12

(*)Il dato bilanciato consiste nel ridurre del 50% il numero dei cani assegnati in entrata al Comune di Budrio, in quanto buona parte di essi non ha una provenienza certa; inoltre il Comune di Budrio sostiene annualmente anche i costi del Servizio di Igiene Urbana e di manutenzione dell'area esterna al canile.

3) In sede di bilancio consuntivo gli eventuali avanzi saranno imputati alla gestione dell'esercizio successivo, mentre nuove o maggiori spese dovranno essere segnalate tempestivamente, in corso di esercizio, dalla gestione affinché i comuni possano adottare i provvedimenti di ripiano se ed in quanto giustificati.

4) Entro il mese di Ottobre il Gestore della struttura deve dare comunicazione dello stato di bilancio.

Il Comune di Budrio trasmetterà il Conto Consuntivo e Bilancio di Previsione ai Comuni convenzionati, che si intenderanno approvati qualora dai Comuni convenzionati non interverrà dissenso entro 15 gg. dalla data di ricevimento.

Per eventuali ritardi rispetto alle scadenze previste verrà applicata un'indennità di mora pari al tasso ufficiale di sconto rapportato al periodo di ritardo decorsi 30 gg. dalla data fissata per il versamento.

Art. 13 – Tariffe e contributi volontari

I Comuni convenzionati stabiliscono le tariffe da richiedersi ai privati per l'accoglimento dell'animale identificato nel canile ed il suo mantenimento. Le tariffe di seguito indicate, relative ai servizi resi dal Canile ai privati, sono da addebitare al proprietario del cane con rilascio di regolare ricevuta, cui sarà allegato l'elenco delle prestazioni erogate:

permanenza giornaliera al canile di animali restituiti ai proprietari (a partire dal secondo giorno di ricovero): € 7,00;

le rinunce di proprietà, entro tre giorni dalla nascita, di cucciolate vengono accolte gratuitamente nel canile. Dopo tre giorni dalla nascita l'accoglienza verrà data dietro pagamento di € 200,00 per la cucciolata. La somma di € 150,00 verrà pagata per ciascun animale rinunciato di età superiore ai 5 mesi.

Accalappiamento cani di proprietà o trasporto cani e cucciolate per conto di privati, pagamento di € 40,00 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e di € 80,00 dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi, ad individuo o cucciolata;

Assistenza veterinaria ed eventuale trattamento più rimborso spese della clinica veterinaria convenzionata per la gestione delle emergenze € 100;

La tariffa per le adozioni a distanza è fissata in € 15,00 mensili a cane, mentre nulla è dovuto per le adozioni definitive, tranne la partecipazione ad almeno il 50% delle spese sostenute per la sterilizzazione del cucciolo una volta diventato sessualmente maturo.

Le tariffe di cui sopra dovranno essere esposte al pubblico mediante tabella affissa all'ingresso del canile e potranno essere aggiornate periodicamente dai Comuni convenzionati.

I Comuni convenzionati, in accordo fra loro, predisporranno sanzioni - eventualmente integrative di quelle già previste per legge - a carico di coloro i quali abbandonino animali sul territorio comunale e nei pressi del canile.

Eventuali contributi volontari da parte di privati a favore del canile, unitamente a quanto spettante dalle tariffe di cui sopra, verranno introitati dal Gestore che li dovrà utilizzare unicamente per interventi vincolati alla riduzione delle spese generali di gestione, per innovazioni e miglioramenti delle strutture e delle condizioni di vita degli animali ivi presenti. Delle entrate e delle spese il Gestore è tenuto a dare rendiconto al Comune di Budrio, in qualità di Comune capofila, secondo le modalità previste dall'art.12.

Art. 14 - Modalità di gestione

L'attività delle associazioni o enti aventi finalità zoofile cui potrà essere affidata la gestione della struttura, dovrà attenersi al rispetto dei presenti criteri operativi di gestione e loro successive variazioni, ed eventuali convenzioni complementari. In caso vengano proposte modifiche tali da rendere particolarmente onerosi gli adempimenti richiesti al Gestore per le finalità inerenti il servizio, dovrà essere sentito il parere del Gestore stesso salva la facoltà di recesso a norma della convenzione di affidamento.

Il Gestore, nell'ambito della convenzione di affidamento, sarà responsabile dell'andamento della struttura, ne organizzerà le modalità di accesso e disporrà in ordine all'organizzazione del lavoro ed al suo funzionamento, nel rispetto di quanto contenuto nei presenti criteri operativi di gestione.

L'accesso alla struttura sarà consentito solo alle persone debitamente autorizzate e sotto la diretta responsabilità del Gestore.

Al canile possono operare anche volontari selezionati con procedura interna a cura del Gestore: tali operatori, muniti di specifico cartellino di riconoscimento, opereranno all'interno del canile sotto la diretta responsabilità del Gestore.

Sarà dichiarato decaduto dalla concessione il Gestore che si renda responsabile di gravi violazioni degli obblighi derivanti dai presenti criteri operativi di gestione e successivo atto di affidamento, su proposta di alcuno dei Comuni convenzionati, con le modalità previste dall'art.15 e a seguito di apposito atto del Comune di Budrio.

Art. 15 – Modifiche alle modalità di gestione

Qualora ai fini di ottimizzazione dello svolgimento del servizio di custodia e ricovero di animali ovvero per qualsivoglia altra necessità tesa ad incidere sulle modalità di gestione del canile, occorra procedere a sostanziali modifiche o integrazioni dei presenti criteri operativi di gestione o di relative convenzioni complementari, i Comuni convenzionati determineranno in merito di comune accordo.

Art. 16 – Giorni ed orari di apertura e deambulazione dei cani

Lo sgambamento degli animali dovrà essere assicurato quotidianamente, almeno secondo il seguente orario stagionale:

sempre dal Lunedì alla Domenica
dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

da ottobre ad aprile dal Lunedì alla Domenica
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

da maggio a settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Facendo riferimento anche al documento approvato dal Comitato per la tutela degli Animali d’Affezione della Provincia di Bologna il 10 novembre 2009, l'accesso al pubblico deve essere consentito almeno nei seguenti giorni:

sempre il Sabato mattina dalle ore 11.00 alle ore 13.00

dal Mercoledì alla Domenica
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

da ottobre ad aprile dalle ore 15.00 alle ore 17.00
da maggio a settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Inoltre deve essere garantita la disponibilità di visita della struttura su appuntamento. Il personale addetto al canile accompagna i visitatori che vogliono accedere alle strutture durante l'orario di apertura al pubblico e fornisce loro dati, informazioni e segnalazioni per gli affidi. Nel caso siano necessarie sostanziali modifiche dei tempi di apertura della struttura, per i quali si ritenga necessaria una consultazione dei Comuni convenzionati, si provvederà ai sensi dell'art. 15.

Art.17 - Controlli

Il Comune di Budrio in qualità di capofila, provvederà ad effettuare periodiche ispezioni e controlli sulla struttura verificandone l'andamento amministrativo-contabile ed il generale funzionamento nell'ambito delle finalità previste dalla legge.

Per quanto non previsto è fatto richiamo alle norme vigenti in materia ed in particolare alla L.R. 7 Aprile 2000 n.27 e successive modificazioni.

Art 18 - Norme transitorie

In via iniziale i Comuni di Castenaso, Medicina, Molinella, quali enti comproprietari proindiviso della struttura e convenzionati per il suo funzionamento, danno mandato al Comune di Budrio affinché provveda coi propri atti ad individuare e ad affidare la gestione della struttura denominata canile intercomunale sito a Budrio in Via Fondazza 7/a – Loc. Vedrana - ad associazioni od enti di cui all'art.14 della L.R. n.27 del 2000 a ciò delegando quale loro rappresentante il Sindaco di Budrio. La gestione dovrà essere regolata secondo i presenti criteri operativi di gestione e relativa convenzione di affidamento.

Alla stipula della convenzione di affidamento provvederà il Comune di Budrio con i propri atti.

Art. 19 - Spese

Le eventuali spese derivanti dal presente atto sono ripartite fra i Comuni in parti uguali.